

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

Faith Gospel Choir

C.F. 94142200362

Oggi 06 settembre 2022, ore 21:00 presso la sede legale dell'associazione sita in Carpi - Corso Manfredo Fanti 89, presso ACEG della Diocesi di Carpi si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria del Faith Gospel Choir per provvedere alle modifiche statutarie richieste dalla Regione Emilia Romagna, con comunicazione ricevuta in data 25.08.22 a mezzo pec, per ottenere l'iscrizione al Runts.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione, sig. Nilo Pacenza che, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio presenze, **espone ai presenti i motivi ostativi all'iscrizione, precisamente la non corretta formulazione dell'art.9, laddove è previsto il meccanismo della cooptazione per la sostituzione dei membri del consiglio direttivo decaduti. Tale previsione non è corretta, in quanto la cooptazione non è applicabile agli Enti del Terzo Settore costituiti in forma associativa in quanto deve ritenersi prioritario il principio di elettività delle cariche rispetto all'esigenza di continuità della gestione dell'Ente. Il presidente pertanto procede a dare lettura dell'articolo 9 dello statuto con le relative modifiche apportate.**

Dopo una libera discussione, i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa

Visto che non sono presentate obiezioni ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 21:30.

Il presidente

1

Il segretario



r_emiro.giunta - Prot. 17/10/2022.1062101.E



r_emi.ro.Giunta - Prot. 17/10/2022.1062101.E

Direzione Provinciale Giudiziale
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 14/10/2022
N° 1816 Ali Privati Serie 3
€ ESENTE

P. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Il Funzionario
Pamela Pasquini



Elenco presenze Assemblea Straordinaria Faith Gospel Choir

**tenutasi in data 06.09.2022 ore 21:00
presso la sede in Corso M. Fanti 89 - Carpi (MO)
presieduta dal presidente Sig. Nilo Pacenza**



r_emiro.giunta - Prot. 17/10/2022.1062101.E

Il segretario ha verificato la presenza dei soci:

Bassoli Roberto
Berni Giovanna
Bezzi Mirca
Cavicchioli Matilde
Cavicchioli Roberto
Dondi Rita
Mambrini Cristiana
Pacenza Nilo
Po Margherita
Rosselli Barbara
Testi Rita
Urciullo Egizia
Amadei Fiorella
Gherpelli Carla

Soci assenti:

Diana Eleonora
Vugnato Martina
Mambrini Elisabetta

Deleghe:

nessuna

Il presidente

Il segretario

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato da D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti (Codice del Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata **"FAITH GOSPEL CHOIR APS"**, regolarmente registrata all'Ufficio delle Entrate in data 22 luglio 2008, con sede **nel Comune di Carpi (Mo), Corso Fanti n. 89**. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
2. L'Associazione non ha fini di lucro. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

I settori di interesse generale in cui l'associazione svolge attività sono quelli indicati alle **lettere i), u), v), w)**.

L'Associazione si propone lo scopo di promuovere ed approfondire lo studio e la pratica del genere musicale "Gospel", sia sotto l'aspetto tecnico e formale sia dei contenuti, che affondano le loro origini nella fede cristiana e di diffondere il suo messaggio di gioia, speranza e fratellanza.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- **svolgere attività artistiche**, mediante esecuzioni corali, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni musicali sia in Italia che all'estero;
 - l'adesione alle Associazioni e Albi di corali regionali, nazionali ed internazionali;
 - la produzione di incisioni discografiche e pubblicazioni musicali;
- **attuare iniziative di promozione del canto Gospel**
 - organizzando seminari o attività didattiche, ricreative o culturali volte all'approfondimento e alla divulgazione di questo genere musicale e del suo messaggio e rivolte a tutte le fasce d'età;
 - collaborando con altre realtà musicali;
 - partecipando e/o organizzando iniziative con particolare attenzione a quelle con finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale, nonché di beneficenza.

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Comitato Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

ART. 4 - SOCI

1. Il numero degli aderenti (volontari e soci, intendendo per volontari chiunque collabori alle attività proposte) è illimitato.
2. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori, i soci cantori e tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione;
3. La proposta di adesione si rivolge a chiunque ami il genere Gospel e a chiunque sia interessato agli scopi associativi, senza alcuna preclusione, a eccezione del rispetto e della presa di coscienza degli scopi dell'Associazione.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, inoltrata al Comitato Direttivo che si pronuncerà sull'ammissione. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate e comunicate per iscritto entro 30 giorni.
2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
3. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
 - mancato versamento della quota associativa (eventuali dilazioni possono essere concordate con il Tesoriere);
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari
 - attività incompatibili con le finalità della Associazione
4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 1 mese prima dello scadere dell'anno in corso.
5. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso e l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
6. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
7. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
8. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci sono obbligati:

- 
- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. I soci hanno diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia previa richiesta scritta
3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
4. Il materiale formativo è patrimonio del Faith Gospel Choir APS: è fatto tassativo divieto di utilizzare detto materiale per altri scopi sia da parte dei soci che di terzi.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'Organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

È composta dai soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dai presenti.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente all'inizio di ogni anno sociale, nonché ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo ne ravvisino la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo di tutti i soci.

La convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno, deve essere inviata con ogni mezzo idoneo ai soci dal Presidente del Comitato Direttivo con un preavviso di otto giorni.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione devono decorrere almeno 24 ore.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

In entrambe le convocazioni l'Assemblea delibera validamente a maggioranza dei soci presenti. Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

Le votazioni in ordine agli organi e cariche sociali o che comunque riguardino persone devono essere effettuate a scrutinio segreto. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Comitato Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- approva l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Comitato Direttivo e le sue variazioni;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva le linee guida per l'anno sociale in corso proposte dal Comitato Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 1) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione o lo scioglimento, dell'associazione, nominando apposito Liquidatore;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 9 – IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Comitato Direttivo è l'Organo esecutivo dell'attività dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo svolge i seguenti compiti:

- predisporre il programma di attività, di concerto con il Direttore Artistico, e lo realizza anche sotto l'aspetto organizzativo;
- designa eventuali altri incarichi, anche di natura temporanea, esterni al Comitato o al Coro stesso, aventi lo scopo di coadiuvare le Cariche elette nell'attuazione di eventi specifici o specifiche necessità dell'Associazione (ad esempio: pubblicità, comunicazione, relazioni esterne ecc.);
- dà esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea dei soci;
- determina i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione mediante l'opera del Tesoriere;
- propone all'Assemblea l'importo delle quote associative;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- delibera in merito a tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- delibera su tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi
- promuove, favorisce ed attua i rapporti con altri Cori e/o con Enti pubblici e privati.

Il Comitato Direttivo è convocato senza formalità dal Presidente entro trenta giorni dall'inizio dell'anno sociale nonché ogni volta se ne ravvisi la necessità o vi sia specifica richiesta da parte di uno dei Consiglieri.

Le decisioni sono assunte a maggioranza.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Convoca il Comitato Direttivo e presiede le riunioni del Comitato e dell'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ha la rappresentanza legale dell'Associazione in tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente cura i rapporti con il Direttore Artistico, nonché quelli con soggetti esterni all'Associazione sia pubblici sia privati, personalmente o delegando altro socio.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo stesso. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Comitato Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – IL SEGRETARIO

Il Segretario cura la parte organizzativa dell'Associazione, in particolare:

- redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Comitato Direttivo, una copia dei quali deve essere conservata agli atti;
- cura la corrispondenza dell'Associazione e tiene l'elenco aggiornato dei soci.

ART. 12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l'Amministrazione dell'Associazione tenendo aggiornata la contabilità delle entrate e delle uscite, conservandone agli atti la documentazione giustificativa.

Predisporre altresì i dati contabili dei bilanci preventivi e consuntivi da inserire nella relazione finanziaria per l'assemblea ordinaria annuale.

Sarà cura del Tesoriere esporre, alla fine di ogni anno sociale o quando comunque richiesto, la consistenza del patrimonio sociale nonché le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno.

ART. 13 – IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico è rinnovabile con cadenza annuale.

Al Direttore Artistico competono, in accordo con il Comitato Direttivo, la proposta dei programmi di studio e del percorso formativo annuale, nonché la scelta dei programmi e la modalità di esecuzione degli eventi artistici.

Il Direttore Artistico può essere coadiuvato e/o farsi sostituire da un collaboratore con incarico di co-direttore, interno o esterno all'associazione.

ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato e ricorre dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16- MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglimento

Per deliberare sulle modifiche del presente Statuto, sulla devoluzione del patrimonio e sullo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci. Ciascun socio ha la facoltà di rappresentare, mediante delega scritta, un solo socio assente.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

L'Assemblea nomina un Liquidatore per l'espletamento delle operazioni di liquidazione eventualmente necessarie.

ART. 17 - RINVIO e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa

ART. 18 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.



r_emiro.giunta - Prot. 17/10/2022.1062101.E